

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 696

Prot. n. _____ del 01.08.2023

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN LUNGOMARE FALCOMATA'

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta con prot. n. 183685/2023 con la quale la sig. Valerio Arcobelli nella qualità di legale rappresentante dell'associazione BeCal Aps chiede l'emissione di ordinanza di modifica della circolazione veicolare sul lungomare Falcomatà in occasione dell'evento "BeCal X BeSafe" inserito negli eventi dell'estate reggina 2023 per il giorno 7 agosto;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

in Lungomare Falcomatà lato mare in prossimità dell' Opera Tresoldi

divieto di sosta con rimozione per n. 2 stalli eccetto camper degli organizzatori
dalle ore 14,30 alle ore 24,00 del 07/08/2023

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese degli organizzatori.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002);

L'associazione e' responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione della manifestazione, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose;

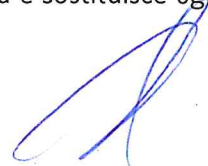
Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.



Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 01.08.2023

Il Responsabile del Servizio

Ing. Domenico Scalo



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

